N. 7834 di Repertorio N. 3945 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"Ambromobiliare S.p.A."
tenutasi in data 14 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
18 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio.
In Milano, in Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"Ambromobiliare S.p.A."

con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 2.721.757,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 03516750167, Repertorio Economico Amministrativo n. 1889792, società di nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 14 maggio 2021

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in Milano, via Metastasio n. 5.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ALBERTO GUSTAVO FRANCESCHINI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ALBERTO GUSTAVO FRANCESCHINI, collegato con mezzi di telecomunicazione, alle ore 16.33 assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale.
Dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16,30, in prima convocazione, e per il giorno 14 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 2 aprile 2021 e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020 conv. in L. 27/2020, ha designato Spafid

S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 6 azionisti rappresentanti numero 951.401 azioni ordinarie pari al 34,955% delle n. 2.721.757 azioni ordinarie.
Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
Propone di nominare me notaio, collegato in videoconferenza, con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Porto quindi a conoscenza, su incarico del Presidente:
- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri:
-- Corinna Katrin Zur Nedden Eschner (Amministratore Delegato)
-- Maurizio Dallocchio,
-- Carlo Negri Facchinello,

-- Fadrique Diana Maria de Vargas Machuca (collegata alle 16,40);
- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione:
-- il Presidente Diego Pastori,
-- Alessandro De Luca
-- Davide Mantegazza
- che il capitale sociale di euro 2.721.757,00 è diviso in n. 2.721.757 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
-- ALBERTO GUSTAVO FRANCESCHINI, titolare di n. 253.706 azioni, pari al 9,32% del capitale sociale;
-- PIERLUIGI BERNASCONI, titolare di n. 249.600 azioni, pari al 9,17% del capitale sociale;
-- HERA FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA (GIA' ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE), titolare di n. 201.200 azioni, pari al 7,39% del capitale sociale
-- AMBROGEST S.p.A., titolare di n. 168.095 azioni, pari al 6,18% del capitale sociale;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che per il Rappresentante Designato è presente Roberto Albani;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.
A questo punto:
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
Invito per conto del Presidente il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal

proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Da quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO.
"***In sede ordinaria***
1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1) Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle Azioni), 7 (Identificazione azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio Sindacale), 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * * * *

Il Presidente conferma tutte le dichiarazioni da me rese e passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria mi chiede quindi di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.
Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, portante un utile di esercizio di euro 24.734,00.
In considerazione del fatto che la relazione illustrativa sul presente argomento e il fascicolo di bilancio 2020 sono stati messi a disposizione degli interessati nei tempi e modi di legge, se ne omette la lettura.
Do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Ambromobiliare S.p.A. redatto con i principi contabili IAS/IFRS cui è allegato, ai soli fini di legge, anche il progetto di Bilancio di esercizio redatto sulla base dei principi OIC, che evidenzia un risultato dell'esercizio ai soli fini civilistici pari a Euro 24.734,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2020."
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Chiedo al Rappresentante Designato **se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).**
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.
Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 6 azionisti rappresentanti numero 951.401 azioni ordinarie pari al 34,955% delle n. 2.721.757% delle azioni ordinarie.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 937.201 (98,507%)
- contrari: n. 0
- astenuti: 14.200 (1,493%)

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del <u>secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria</u> e mi chiede di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.
Aderendo alla richiesta, ricordo che, una volta approvato il bilancio di esercizio, l'assemblea è chiamata ad approvare la proposta di portare a nuovo l'utile di esercizio di euro 24.734,00.
Do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Ambromobiliare S.p.A., redatto sulla base dei principi IAS/IFRS e, ai soli fini di legge redatto anche secondo i principi OIC che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro 24.734,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

- di portare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2020 come da bilancio redatto ai soli fini civilistici, pari a Euro 24.734,00;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione

presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Chiedo al Rappresentante Designato **se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).**
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.
Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 6 azionisti rappresentanti numero 951.401 azioni ordinarie pari al 34,955% delle n. 2.721.757% delle azioni ordinarie.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 937.201 (98,507%)
- contrari: n. 0
- astenuti: 14.200 (1,493%)

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.
Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito a talune modifiche statutarie dettagliatamente descritte nella Relazione illustrativa degli amministratori, al fine di adeguare lo statuto sociale ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la società è tenuta a recepire.
Do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea straordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

• di modificare gli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 7 (Identificazione azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento

dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio sindacale) 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;

• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato **se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).**

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 6 azionisti rappresentanti numero 951.401 azioni ordinarie pari al 34,955% delle n. 2.721.757% delle azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 937.201 (98,507%)
- contrari: n. 0
- astenuti: 14.200 (1,493%)

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16,48.

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

A Elenco nominativo degli intervenuti e risultati delle votazioni.

B Relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

C Statuto sociale aggiornato ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2346 c.c. (con eliminazione delle clausole transitorie contenute nell'art. 5, commi 2, 7 e 8, dello statuto, relative agli aumenti di capitale deliberati in data 28 aprile 2017, 3 novembre 2011 e 27 aprile 2016, poiché scaduti i relativi termini finale di sottoscrizione).

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,30 di questo giorno diciotto maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano

Comunicazione n. 1
ore: 16:30

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Allegato "A" all'atto in data 18-5-2021 n. 7834/3945 rep.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 951.401 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 34,955 % di n. 2.721.757 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		168.095	6,176	16:30			
2	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		249.600	9,171	16:30			
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		253.706	9,321	16:30			
4	HERA FIDUCIARIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		201.200	7,392	16:30			
5	MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONEMOBILIARE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		14.200	0,522	16:30			
6	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		64.600	2,373	16:30			

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	951.401
Totale generale azioni	951.401
% sulle azioni ord.	34,955

persone fisicamente presenti in sala: 1

nunicazione n. 1

ore: 16.30

E	U	E

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2021

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **951.401** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	937.201	98,507%	34,434%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	14.200	1,493%	0,522%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**951.401**	**100,000%**	**34,955%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		168.095	6,176	F
2	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		249.600	9,171	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		253.706	9,321	F
4	HERA FIDUCIARIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		201.200	7,392	F
5	MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONEMOBILIARE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		14.200	0,522	A
6	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		64.600	2,373	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	937.201	98,507%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	14.200	1,493%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	951.401	100,000%

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **951.401** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	937.201	98,507%	34,434%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	14.200	1,493%	0,522%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**951.401**	**100,000%**	**34,955%**

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		168.095	6,176	F
2	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		249.600	9,171	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		253.706	9,321	F
4	HERA FIDUCIARIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		201.200	7,392	F
5	MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONEMOBILIARE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		14.200	0,522	A
6	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		64.600	2,373	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	937.201	98,507%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	14.200	1,493%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	951.401	100,000%

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2021

Punti 1 ordinaria: 1) Bilancio; 2) Destinazione utili; 3) Compensi; 4) Azioni; 5) Liquidatori e rappresentante degli azionisti. 7) Remunerazione ordinaria; 8) Politica sulla remunerazione; 9) Piano di incentivazione ex art. 114-bis TUF; 10) Autorizzazione azioni proprie; 11) Assicurazioni; 12) Programma del personale; 13) Delibera ai sensi dell'art. 2446 c.c.; 14) Consiglio amministrazione; 15) Collegio Sindacale; 16) Consiglio amministrazione; 17) Collegio Sindacale; 18) Consiglio amministrazione; 19) Collegio Sindacale; 20) Varie ed eventuali; 21) Delibera ai sensi dell'art. 2446 c.c.; 22) Delibera ai sensi dell'art. 2446 c.c.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **951.401** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	937.201	98,507%	34,434%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	14.200	1,493%	0,522%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**951.401**	**100,000%**	**34,955%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle Azioni), 7 (Identificazione azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio Sindacale), 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		168.095	6,176	F
2	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		249.600	9,171	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		253.706	9,321	F
4	HERA FIDUCIARIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		201.200	7,392	F
5	MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONEMOBILIARE S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		14.200	0,522	A
6	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		64.600	2,373	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	937.201	98,507%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	14.200	1,493%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	951.401	100,000%

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTAIO IN MILANO

Allegato "B" all'atto
in data 18-5-2021
n. 7834/3945 rep.

AMBROMOBILIARE S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), CORSO VENEZIA, 16

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 11.481.469 EURO DI CUI VERSATO 2.721.757 EURO

REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 03516750167 - C.F. 03516750167

R.E.A. DI MILANO N. 1889792 - PARTITA IVA 03516750167

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 7 (Identificazioni azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio sindacale) 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1. ***Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 7 (Identificazione azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio sindacale) 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori azionisti,

la presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Articolo 5 (Capitale Sociale), si è modificato l'articolo 5 dello Statuto precisando che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Tale modifica è stata posta in essere alla luce del l'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, che ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione.

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Articolo 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), si è modificato l'articolo 6 dello Statuto al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 7 (Identificazione azionisti), si propone di modificare l'art. 7 dello Statuto al fine di adeguarlo all'art. 83-*duodecies* d. lgs. 58/1998 ("**TUF**"), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti. Inoltre, con la modifica in parola, si propone di abbassare

da 5 a 1,25 la percentuale di capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per poter presentare alla Società l'istanza di identificazione degli azionisti.

Articolo 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria) si propone di modificare l'articolo 8.1 dello Statuto al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia. Inoltre con la modifica in parola si propone di stabilire che, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

Articolo 9 (Preventiva autorizzazione assembleare) si è adeguato l'articolo 9 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 10 (Assemblea) si propone di prevedere, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria), laddove la Società acquistasse la qualifica di emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio nel caso in cui le sue azioni fossero diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Articolo 11 (Svolgimento dell'assemblea) e Articolo 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze assembleari e consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, *"Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]"*.

Articolo 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), si è prevista la possibilità per la Società di avvalersi, ai fini della rappresentanza degli azionisti in assemblea, di un rappresentante designato, come previsto ai sensi dell'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicando dunque in via volontaria l'articolo 135-*undecies*, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 13 (Consiglio di Amministrazione) e Articolo 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori) sono stati adeguati gli articoli 13 e 15 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del requisito di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Articolo 19 (Collegio sindacale) e Articolo 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci), sono stati adeguati gli articoli 19 e 20 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di

indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Con la modifica in commento si è inoltre previsto che le riunioni dell'organo di controllo possano essere svolte anche per video o tele conferenza e in tal caso le stesse si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di modificare gli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 7 (Identificazione azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell'assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio sindacale) 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

°°*°*°*

Milano, 14 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Gustavo Franceschini Weiss

SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Art. 1. – Costituzione

"Ambromobiliare S.p.A."

Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3. – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell'accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avvalli, fideiussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate.

Dall'oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

Art. 4. – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.721.757 ed è diviso in numero 2.721.757 azioni prive del valore nominale.

~~L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 5.169.064,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 5.169.064 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.~~

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione

assembleare, e pertanto fino al giorno 24 luglio 2025, e per un importo massimo di nominali Euro 2.500.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile:

- per massimi nominali Euro 1.500.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie, società d'investimento a capitale fisso e variabile e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

- per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori in genere della Società nell'ambito di programmi di incentivazione e fidelizzazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola emissione, il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri dall'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile e la parte del prezzo medesimo da imputare a capitale sociale e a sovrapprezzo, fermo restando che dovrà essere in ogni caso imputato a capitale sociale un importo almeno pari alla parità contabile delle azioni preesistenti al momento di ciascuna deliberazione di aumento, e conseguentemente fissare anche il numero delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta e (b) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi (e, di conseguenza, il relativo numero di azioni) in esecuzione dell'esercizio Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale quali metodologie di tipo finanziario e reddituale (ivi inclusa la valutazione della Società sulla base delle medesime metodologie adottate per la definizione dell'impairment test dell'avviamento iscritto a bilancio), eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.759.712 oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 8.759.712 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2023" entro il termine finale di sottoscrizione del 31 ottobre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

~~L'assemblea straordinaria in data 3 novembre 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 2.800.000,00, mediante emissione di massime n. 2.800.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2011-2017", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2017.~~

~~L'Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 4.900.000,00, mediante emissione di massime n. 4.900.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile entro il termine finale del 30 aprile 2017.~~

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti d.lgs. 58/1998 ("**TUF**").
In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ~~ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF,~~ con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**", il cui regolamento emittenti è qui di seguito definito quale "**Regolamento AIM**").

Art. 7. – Identificazione azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ~~che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati~~.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno ~~il 5~~l'1,25% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

~~La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.~~

~~La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.~~

Art. 8. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "**Norme TUF**").

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere di una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

(i) Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina

o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) dell'1% (uno per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A."

Articolo 8.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A." tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.~~Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.~~

~~La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dell'art. 8 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione~~

~~dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.~~

Art. 9. – Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

~~revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.~~

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 10. – Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche ~~primadell'assemblea.~~prima dell'assemblea. Alledomande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Art. 11. – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

~~- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;~~

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano ~~indicati~~indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) ~~i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire~~le modalità di partecipazione ai lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove ~~saranno presenti~~sarà presente il ~~presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione~~segretario.

Art. 12. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

~~La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le~~

~~registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.~~

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 13. – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti ~~dall'art. 2399, primo comma lett. c) cod.~~ dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.~~civ.~~

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 14. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

~~a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;~~

~~b)~~a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

~~c)~~b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunioneoggetto di verbalizzazione;

~~d)~~c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 15. – Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea~~.~~ e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che delibererà secondo le maggioranze previste dalla legge. La procedura del voto di lista si applica unicamentenell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile~~. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.~~, restando ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura, cioè il 5% (cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16. – Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche

estraneo.

Art. 17. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18. – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 19. – Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 20. – Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 21. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa vigente.

Art. 22. – Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 23. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-*ter* cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 25. – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a per azioni.

* * * * *

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTAIO IN MILANO

Allegato “C” all’atto in data 18-5-2021 n. 7834/3945 rep.

STATUTO

Art. 1. – Costituzione

“Ambromobiliare S.p.A."

Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Milano all’indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo.

Art. 3. – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l’attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all’estero, nell’ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell’accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell’oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avvalli, fideiussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate.

Dall’oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

Art. 4. – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 5. – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.721.757 ed è diviso in numero 2.721.757 azioni prive del valore nominale.

L’assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, e pertanto fino al giorno 24 luglio 2025, e per un importo massimo di nominali Euro 2.500.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile:

- per massimi nominali Euro 1.500.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie, società d’investimento a capitale fisso e variabile e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima;

- per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire ad

amministratori, dipendenti e collaboratori in genere della Società nell'ambito di programmi di incentivazione e fidelizzazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola emissione, il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri dall'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile e la parte del prezzo medesimo da imputare a capitale sociale e a sovrapprezzo, fermo restando che dovrà essere in ogni caso imputato a capitale sociale un importo almeno pari alla parità contabile delle azioni preesistenti al momento di ciascuna deliberazione di aumento, e conseguentemente fissare anche il numero delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta e (b) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi (e, di conseguenza, il relativo numero di azioni) in esecuzione dell'esercizio Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale quali metodologie di tipo finanziario e reddituale (ivi inclusa la valutazione della Società sulla base delle medesime metodologie adottate per la definizione dell'impairment test dell'avviamento iscritto a bilancio), eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.759.712 oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 8.759.712 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2023" entro il termine finale di sottoscrizione del 31 ottobre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti d.lgs. 58/1998 ("**TUF**").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.("**AIM**", il cui regolamento emittenti è qui di seguito definito quale "**Regolamento AIM**").

Art. 7. – Identificazione azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta

vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Art. 8. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "**Norme TUF**").

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere di una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

(i) Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) dell'1% (uno per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A."

Articolo 8.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A." tra un minimo di quindici e un massimo di

venticinque giorni.

Art. 9. – Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 10. – Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima

convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Art. 11. – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità di partecipazione ai lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il segretario.

Art. 12. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 13. – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 14. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 15. – Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e

regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che delibererà secondo le maggioranze previste dalla legge. La procedura del voto di lista si applica unicamentenell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile, restando ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente

per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura, cioè il 5% (cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16. – Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 17. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18. – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 19. – Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto

tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 20. – Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 21. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa vigente.

Art. 22. – Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 23. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-*ter* cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 25. – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a per azioni.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. <u>La presente copia viene rilasciata:</u>	
[X]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	**<u>In bollo:</u>** per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	**<u>In carta libera:</u>** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	**<u>Copia su supporto informatico:</u>** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	**<u>Copia cartacea:</u>** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce